

STUDIO BADELLINO

GIOVANNI L. BADELLINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE N. 5 DEL 16 GIUGNO 2008

INTRODUZIONE	PAG. 2
CIRCOLARE N. 45/E DEL 13 GIUGNO 2008	PAG. 2
ICI ABITAZIONE PRINCIPALE	PAG. 3

INTRODUZIONE

Si illustrano di seguito le due principali novità dell'ultimo mese in materia tributaria: l'esclusione dell'abitazione principale dall'ICI e la tanto attesa circolare con le istruzioni operative in tema di assoggettabilità ad IRAP per professionisti ed artisti.

La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora il Cliente intendesse approfondire ulteriormente l'argomento può rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

**CIRCOLARE N. 45/E DEL
13 GIUGNO 2008**

Con la circolare n. 45/E del 13 giugno 2008, intitolata "IRAP – assoggettabilità all'imposta degli esercenti arti e professioni – giurisprudenza della Corte di cassazione – istruzioni operative", l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha finalmente preso posizione sulla questione dell'assoggettabilità ad IRAP degli esercenti arti e professioni, posta in dubbio dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001 e dalle successive sentenze della Corte di Cassazione, nonché da numerose Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Con tale circolare l'Amministrazione Finanziaria ha ammesso che, in taluni casi, certe attività professionali possano essere considerate fuori dall'ambito di applicazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive per mancanza del requisito dell'"autonoma organizzazione", ma ha subito precisato che tale requisito sussiste ogni qual volta che il contribuente, esercente l'attività di lavoro autonomo:

- 1) "sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- 2) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo *l'id quod plerumque accidit* costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

Pertanto, qualora il professionista (o l'artista) si avvalga non occasionalmente di collaboratori (non solo dipendenti ma qualunque forma di collaborazione non occasionale), oppure utilizzi beni strumentali (anche a titolo di comodato) eccedenti quelli minimi richiesti per l'esercizio della sua attività, si ha "autonoma organizzazione" e, di conseguenza, è tenuto al versamento dell'IRAP. L'Agenzia delle Entrate, comunque, precisa come "gli Uffici possano considerare non sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione e, quindi, non coltivare il contenzioso nei casi in cui l'artista o il professionista possa considerarsi 'contribuente minimo' ai sensi del citato comma 96 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o

meno del relativo regime fiscale". In tutti gli altri casi, sarà onere del contribuente dimostrare, in sede di ricorso, l'assenza dell'"autonoma organizzazione", descrivendo nel dettaglio le modalità di svolgimento della propria attività e producendo tutti i documenti contabili e fiscali a sostegno della propria tesi. Sarà, pertanto, il giudice tributario a decidere, caso per caso, se il contribuente sia assoggettabile o meno all'IRAP.

Appare evidente, quindi, come la tanto attesa circolare in realtà non abbia veramente fatto luce sull'annosa questione, rimettendo ancora una volta la decisione in mano ai giudici tributari e obbligando di fatto i contribuenti ad adire le Commissioni Tributarie per veder tutelati i propri diritti, anche nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

ICI ABITAZIONE PRINCIPALE

Con il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 l'appena insediato Consiglio dei Ministri ha varato la norma di abolizione dell'ICI per l'abitazione principale con il seguente testo:

"A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni".

Pertanto, sin dall'acconto in scadenza il 16 di giugno 2008, non è più dovuta l'ICI sull'abitazione principale e sulle sue pertinenze, purché essa non sia costituita da una unità immobiliare appartenente alle categorie catastali "A1 – Abitazioni di tipo signorile", "A8 – Abitazioni in ville" e "A9 – Castelli, palazzi".

Poiché poi ogni Comune ha predisposto un proprio regolamento ai fini ICI ad integrazione della normativa nazionale (limitando in certi casi il numero di pertinenze all'abitazione principale, oppure estendendo l'agevolazione di abitazione principale anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai familiari, ecc...) sarà necessario verificare caso per caso la spettanza o meno della suddetta esenzione.